

Roma, 8 gennaio 2007



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0000227

*Alla Provincia di Cosenza
Assessorato Politiche del Lavoro – Politiche
Giovanili – Minoranze Linguistiche – Pari
Opportunità
Via Galliano, 6
87100 – Cosenza*

Oggetto: risposta ad istanza di interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – D.Lgs. n. 297/2002 – Avviamento e selezione nella P.A..

L'interpello avanzato dalla Provincia di Cosenza evidenzia il problema del coordinamento delle innovazioni di cui al D.Lgs. n. 297/2002, concernente *“Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in materia di collocamento (...)”*, con la preesistente disciplina di cui all'art. 16 della L. n. 56/1987 secondo il quale le pubbliche amministrazioni *“effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non é richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti”*.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

Sulla base del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, i lavoratori in cerca di occupazione, dichiarando il proprio stato di disoccupazione, possono rivolgersi ai Centri per l'impiego per beneficiare di alcuni servizi (colloqui di orientamento, proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione) ed a tal fine gli stessi sono iscritti nell'elenco anagrafico.

Con D.P.R. n. 442/2000 è stato istituito l'elenco anagrafico, la cui concreta attuazione, tuttavia, è rimessa alle disposizioni dettate dalle singole Regioni e fino all'emanazione di tali disposizioni restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente (art. 8 D.P.R. cit.).

L'accertamento dell'effettivo stato di disoccupazione è di competenza dei Centri per l'impiego che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 297/2002, deve avvenire sulla base di procedure uniformi fondate su criteri dettati dalle singole Regioni.

Con il D.Lgs. n. 297/2002 inoltre, è stata abrogata la L. n. 56/1987, ad eccezione di alcune disposizioni, tra le quali il citato art. 16 per la cui attuazione è stato emanato il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 che prevede, fra i criteri di formazione delle graduatorie, il carico familiare, la situazione economica e patrimoniale del lavoratore e l'anzianità di iscrizione.

In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, sembra doversi ritenere che **l'avviamento presso le pubbliche amministrazioni per i livelli professionali per i quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo sia a tutt'oggi regolato dall'art. 16 della L. n. 56/1987 e dal relativo D.P.C.M. 27 dicembre 1988.** Tale conclusione è resa evidente dalla permanente vigenza dell'art. 16, espressamente voluta dallo stesso Legislatore del 2002.

Va tuttavia ribadito che sia l'elenco anagrafico di cui al D.P.R. 442/2000, sia l'attività di accertamento dello stato di disoccupazione ex art. 4 D.Lgs. n. 181/2000 sono condizionati dall'emanazione dei provvedimenti delle Regioni, chiamate a darvi attuazione a livello territoriale. L'emanazione di tali provvedimenti consente pertanto l'effettiva operatività della disciplina del 2002 e, a tal riguardo, può ritenersi legittimo un atto di indirizzo regionale che faccia venir meno ogni precedente criterio riferito all'anzianità dello stato di disoccupazione, attribuendo giuridica rilevanza soltanto allo stato di disoccupazione e/o in occupazione nelle diverse forme espresse alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 1 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV